



Comune di Voltaggio  
Provincia di Alessandria

**COPIA**  
**Deliberazione n. 45**  
**del 15.10.2014 ore 21.00**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** COSTITUZIONE DI SERVITÙ A FAVORE DI SNAM RETE GAS S.P.A. SU TERRENI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VOLTAGGIO IN RELAZIONE AI LAVORI DI “POTENZIAMENTO GAVI – PIETRALAVEZZARA” DN 600 (24”) 75 BAR.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	BISIO Michele	P
2	OTTONELLO Giovanni Bernardo	P
3	BUCICH Alessandro	P
4	GUIDO Francesca	P
5	MOSSETTI Gianfranco	P
6	CAVO Giacomo	P
7	DI BENEDETTO Mauro	P
8	MERLO Paola	P
9	BENASSO Giuseppe	P
10	REPETTO Lorenzo Giovanni	P
11	CAVO Sandra Maria	P

---

Totale presenti **11**  
Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **BISIO Michele**, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## Comune di Voltaggio

### Provincia di Alessandria

Si dà atto che il dibattito si è svolto in maniera cumulativa sui punti posti al numero 6 e numero 7 dell'ordine del giorno  
**Vicesindaco Giovanni OTTONELLO:** illustra cumulativamente le delibere poste ai punti 6 e 7 dell'ordine del giorno, in particolare le differenze fra le due, in quanto in un caso si ha soltanto una servitù per lo stacco del metanodotto, nell'altro caso si ha il passaggio di un tratto di metanodotto nei terreni del Comune, il che comporta, in tale caso, una fascia di rispetto più consistente rispetto a quella richiesta nel caso dello stacco;

**Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso:** richiede, con riferimento alla delibera inerente la realizzazione del metanodotto, se la somma offerta una tantum al Comune, a titolo di costituzione di servitù di passaggio, pari a 3000 euro, sia, o meno, analoga a quella offerta ai privati; si sofferma sulla problematica in ordine al destino che avranno i tubi una volta dismessi al termine del ciclo di vita del metanodotto, in quanto dall'atto di costituzione della servitù non è chiaro se il titolare procederà, o meno, all'inertizzazione delle condotte, oppure alla loro rimozione; occorrerebbe prescrivere che i tubi restino a carico del proprietario comunque, in quanto deve essere chiaro fin da ora che, ove anche fra cinquanta anni le condotte dismesse si bucassero o franassero, le responsabilità di SNAM devono essere chiare, mentre dall'atto di servitù non è chiaro, a proprio giudizio, se, in tale caso, i danni saranno a carico di SNAM oppure del proprietario del terreno; pertanto intende subordinare il proprio voto favorevole all'imposizione a SNAM, quanto meno, della rimozione delle condotte dismesse;

**Consigliere Lorenzo Giovanni Repetto:** ricorda come in sede di conferenza di servizi per la realizzazione del metanodotto fu dibattuto ampiamente in merito al destino delle condotte una volta dismesse;

**segretario comunale:** concorda sull'assunzione della responsabilità in capo alla SNAM in merito a tutto quanto attiene la vita dei tubi, ma riferisce che, in un Comune vicino, una prescrizione che rese SNAM Responsabile in caso di rovina dei versanti provocati dall'installazione del metanodotto, è stata respinta da SNAM sulla base del fatto che le prescrizioni in merito fornite dalla Regione (a seguito della conferenza di servizi: n.d.R.) sono sufficienti;

**Consigliere Giuseppe Benasso:** annuncia l'astensione, e auspica comunque che i danni eventuali provocati a fine vita della tubazione siano a carico di SNAM e non del Comune.

**Redazione sulla base di testo predisposto dal segretario comunale**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la richiesta ad opera di SNAM rete gas S.p.A., corrente in San Donato Milanese, Piazza S. Barbara 7, acclarata al protocollo del Comune n. 346 del 03.02.2014, afferente richiesta di costituzione di servitù di gasdotto, in relazione ai lavori di potenziamento del Metanodotto Gavi - Pietralavezzara DN 600 (24") 75 bar, a scapito dei terreni descritti catastalmente al N.C.T. al Foglio numero 6, mappali numero 109, 110, 113 nel Comune di Voltaggio, di proprietà del Comune di Voltaggio;

**VISTO** l'articolo 44 D.P.R. 327/2001, che ha sostituito l'articolo 123 R.D. 1775/1933, in materia di indennità a vantaggio del proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, fra l'altro, sia gravato da una servitù;

#### **DATO ATTO CHE:**

- il Comune di Voltaggio risulta proprietario di terreni, censiti catastalmente al N.C.T. al Foglio numero 15 mappali numero 109, 110, 113 nel Comune di Voltaggio;
- tale atto costitutivo comporta, a vantaggio del Comune di Voltaggio, concedente, indennità una tantum pari a euro 3.000,00;
- l'area de qua non riflette alcuna rilevante utilità pubblica, trattandosi di sedimenti marginali;
- per contro, ai sensi 16 D.P.R. 380/2001, la rete di distribuzione del gas riflette la natura di opera di urbanizzazione primaria;

- nella ponderazione del pubblico interesse, nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, stante la natura dei sedimi, la marginalità in ragione dell'ubicazione, l'accollo dei costi di trasferimento in capo all'acquirente, l'irrilevanza economica, per contro, della loro valorizzazione, a fronte, per contro, della pubblica utilità dell'opera in ragione della sua natura di opera strategica, il Comune ritiene coerente la costituzione della servitù per il corrispettivo proposto;

**DATO ATTO CHE:**

- l'atto de quo ha come finalità ed oggetto la costituzione di servitù di gasdotto, a vantaggio di SNAM rete gas S.p.A., corrente in San Donato Milanese, Piazza S. Barbara 7 e suoi eventuali aventi causa, a scapito dei terreni descritti catastalmente al N.C.T. al Foglio numero 6 mappali numero 109, 110, 113 nel Comune di Voltaggio, di proprietà del Comune di Voltaggio;
- sarà stipulato mediante atto pubblico, con oneri a carico di SNAM rete gas S.p.A.;
- clausole essenziali sono da ritenersi quelle descritte come articoli dello schema di atto costitutivo: 1 (oggetto); 2.4 (proprietà degli impianti e vincolo di destinazione) 2.8 e 2.9 (oneri in caso di trasferimento); 3.1 (indennità);

**DATO ATTO CHE:**

- la servitù di metanodotto sarà attiva fino a quando il metanodotto rimarrà in esercizio, e, in ogni caso, fino alla rimozione materiale dei tubi;
- ai sensi della D.D. 59 del 31.03.2014, SNAM rete gas S.p.A. assume piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione del metanodotto;

**RITENUTA** la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 comma 2 lettera l) e 48 D. Lgs. 267/2000, trattandosi di atto costitutivo di diritto reale di durata non marginale;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

**DATO ATTO CHE** sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale quale Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli articoli 49, 97 comma 4 lettera d) e 147-bis D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;

**con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:**

- **presenti: 11;**
- **astenuiti: 3;**
- **votanti: 8;**
- **favorevoli: 8;**
- **contrari: 0;**

**DELIBERA**

1. Di costituire, ai sensi di quanto in narrativa, servitù di gasdotto, a vantaggio di SNAM rete gas S.p.A., corrente in San Donato Milanese, Piazza S. Barbara 7 e suoi eventuali aventi causa, a scapito dei terreni descritti catastalmente al N.C.T. al Foglio numero 6, mappali numero 109, 110, 113 nel Comune di Voltaggio, di proprietà del Comune di Voltaggio, in relazione ai lavori di potenziamento del Metanodotto Gavi - Pietralavezzara DN 600 (24" 75 bar, a fronte di indennità una tantum pari a euro 3.000,00, ai sensi dello schema, parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto, descritto come Allegato 1);
2. Di dare atto che oggetto, finalità, forma di stipula e clausole essenziali sono quelle enunciate in narrativa, dando atto, in particolare:

- che la servitù di metanodotto sarà attiva fino a quando il metanodotto rimarrà in esercizio, e, in ogni rete gas S.p.A. caso, fino alla rimozione materiale dei tubi;
  - che, ai sensi della D.D. 59 del 31.03.2014, SNAM rete gas S.p.A. assume piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione del metanodotto;
3. Di dare atto che alla stipula dell'atto procede il Segretario Comunale, quale Responsabile del Servizio Tecnico Comunale pro tempore.

*Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli articoli 49, 97 comma 4 lettera d) e 147-bis D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti: FAVOREVOLE*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)

Letto, confermato, sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to ( *Michele BISIO* )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to ( *Avv. Gian Carlo RAPETTI* )

---

---

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio ([http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo\\_lista.php](http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php)) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **24/11/2014** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **09/12/2014**.

Dalla Residenza Comunale, li **24/11/2014**.

**IL MESSO COMUNALE**

F.to ( *Roberto Carrea* )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to ( *Avv. Gian Carlo Rapetti* )